

Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione)

Articolo 75

Comunicazioni alla Commissione

Articolo 75, lettera a) – Nomi e recapiti delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere presentata la domanda di diniego dell'esecuzione¹

le autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere presentata la domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, sono i Tribunali Ordinari.

I recapiti di tali autorità sono reperibili nel sito www.giustizia.it (Giustizia Map);

Articolo 75, lettera b) – Nomi e recapiti delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione²

le autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, sono le Corti di Appello.

I recapiti di tali autorità sono reperibili nel sito www.giustizia.it (Giustizia Map);

Articolo 75, lettera c) – Nomi e recapiti delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione

¹ Se le autorità giurisdizionali competenti per le domande di diniego dell'esecuzione non coincidono con quelle competenti per le domande di (diniego del) riconoscimento (articolo 36, paragrafo 2, e articolo 45, paragrafo 4, del regolamento), si prega di specificarlo e di indicare i nomi e i recapiti delle autorità giurisdizionali competenti per le domande di (diniego del) riconoscimento.

² Se l'impugnazione deve essere proposta per il tramite di un'altra autorità giurisdizionale o altra autorità, si prega di specificarlo e di indicare i nomi e i recapiti di tale autorità giurisdizionale o altra autorità.

l'autorità giurisdizionale davanti alla quale deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 50, è la Corte di Cassazione.

Il recapito di tale autorità è: Palazzo di Giustizia Piazza Cavour 00193 Roma;

Articolo 75, lettera d) – Lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie

la lingua accettata per la traduzione dei moduli di cui all'articolo 57, paragrafo 2, è l'italiano;

Articolo 76

Comunicazioni alla Commissione

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) – Norme sulla competenza nazionale di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

le norme sulla competenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, sono l'articolo 3 e l'articolo 4 della legge 31 maggio 1995, n.218;

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) – Disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 65 del regolamento

Nessuna

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) – Convenzioni sostituite di cui all'articolo 69 del regolamento

le convenzioni di cui all'articolo 69, sono:

- convenzione tra la Francia e l'Italia sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 3 giugno 1930;
- convenzione tra l'Italia e la Germania per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 9 marzo 1936;
- convenzione tra i Paesi Bassi e l'Italia sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 17 aprile 1959;

- convenzione tra il Belgio e l'Italia sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 6 aprile 1962;
- convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica italiana sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 7 febbraio 1964 e relativo protocollo di modifica firmato a Roma il 14 luglio 1970;
- convenzione tra l'Italia e l'Austria per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili, firmata a Roma il 16 novembre 1971;
- convenzione tra la Spagna e l'Italia in materia di assistenza giudiziaria e di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Madrid il 22 maggio 1973;
- convenzione tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica italiana relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Praga il 6 dicembre 1985 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e l'Italia;
- convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica italiana concernente l'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Bucarest l'11 novembre 1972;
- convenzione tra la Polonia e l'Italia sull'assistenza giudiziaria e sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmata a Varsavia il 28 aprile 1989;
- convenzione tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica italiana per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmato a Roma il 18 maggio 1990;
- convenzione tra la Jugoslavia e l'Italia per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa, firmata a Roma il 3 dicembre 1960 e ancora in vigore tra la Slovenia, la Croazia e l'Italia.
-